

===== **STATUTO** =====

===== **PREMESSA** =====

Nel lontano 1333 venne costituito il Comune di Montecarlo e, negli anni successivi, e precisamente nel 1387 nacque la Confraternita di Misericordia, espressione delle libere e popolari forze cittadine che, soprattutto nella nostra Toscana, testimonia i profondi legami fin dalle origini fra i Comuni nati dopo l'estinguersi delle Signorie Feudali e le Misericordie. =====

La vicina coincidenza della fondazione del Comune e la rispettiva Misericordia ha non solo un alto valore storico, ma un valore spirituale e civico insieme, a dimostrazione che le Misericordie furono frutto dello stesso spirito di libertà e democrazia da cui sorsero i Comuni e fin dalle loro origini sono espressione del popolo, nate su iniziativa del popolo stesso. =====

I Comuni di allora lasciarono alle Misericordie le attività di assistenza e soccorso impegnando la loro diretta responsabilità religiosa e civile insieme, dando vita ad una forma di coesistenza e collaborazione continuativa nel tempo. =====

La Venerabile Confraternita sotto il titolo di Maria SS. del Soccorso venne eretta nell'Insigne Collegiata di Montecarlo con Rescritto della Segreteria del R. Diritto in data 14 dicembre 1793 ed era destinata a custodire l'immagine, l'altare ed i beni consacrati alla Vergine, celebrarne con solennità le feste e svolgere opere di misericordia tra i confratelli, come l'assistenza agli infermi e la sepoltura dei defunti. =====

A seguito di una variazione del Regolamento Organico si costituì in seno alla Confraternita la SEZIONE DI MISERICORDIA, dotata di uno speciale Statuto Organico approvato il 27 novembre 1898, vistato dal Ministero dell'Interno; con le modifiche fatte venne istituito all'interno del Sodalizio il ruolo degli "Esercitanti" i quali costituirono la Sezione di Misericordia, distinta amministrativamente dal resto degli iscritti alla Confraternita. =====

Con una successiva riforma dello Statuto approvata dall'assemblea il 26 dicembre 1926 la Real Prefettura di Lucca approvò le variazioni di quella che da questa data in poi si chiamerà "Venerata ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI MARIA SS. DEL SOCCORSO". =====

===== **CAPO I** =====

==== **COSTITUZIONE, NATURA E SCOPI DELLA ARCICONFRATERNITA** ====

Articolo 1 - Denominazione =====

È costituita in Montecarlo l'Associazione ente del Terzo settore denominata "**Arciconfraternita DI MISERICORDIA DI MARIA SS. DEL SOCCORSO ODV**", (in breve identificata come Misericordia di Montecarlo), con sede in Montecarlo (LU), Diocesi di Pescia. =====

Articolo 2 - Principi ispiratori =====

La Misericordia di Montecarlo è una Organizzazione di Volon-

tariato in quanto Associazione di Confratelli avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle comunità, secondo l'insegnamento del Vangelo, della Chiesa Apostolica Romana, nel solco della tradizione e nello spirito del Concilio Vaticano. L'Associazione ha durata illimitata, ha strutture ed organizzazione democratiche, non ha scopo di lucro e svolge la propria attività prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo preminente dell'attività di volontariato dei propri associati. =====

Articolo 3 - Elementi giuridici =====

La Misericordia di Montecarlo è costituita agli effetti giuridici come un ente del Terzo settore iscritto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato. =====

La Misericordia è secondo l'Ordinamento Canonico, associazione di fedeli laici della Chiesa ai sensi dei canoni 298-311 "Norme comuni" e dei canoni 321-326 "Associazioni private di fedeli" del Codice di Diritto Canonico. =====

Articolo 4 - Finalità =====

Scopo della Arciconfraternita è l'esercizio, per amore di Dio e del Prossimo, delle opere di Misericordia, corporali e spirituali, del pronto soccorso e dell'intervento nelle pubbliche calamità, sia in sede locale che nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con ogni pubblico potere nonché con le iniziative promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

La Arciconfraternita potrà promuovere ed esercitare tutte quelle opere di umana e cristiana carità suggerite dalle circostanze e rendersene partecipe impegnandosi così a contribuire all'analisi ed alla rimozione dei processi e delle cause di emarginazione e di abbandono dei sofferenti, attuando nei propri settori di intervento opera di promozione dei diritti primari alla vita, alla salute, alla dignità umana, nell'ambito di un nuovo progetto di crescita civile della società a misura d'uomo curando anche l'elevazione spirituale mediante pratiche di pietà, di carità, di mutuo aiuto e di culto affinché si affermi la "Civiltà dell'amore". =====

L'Arciconfraternita non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

In particolare la Arciconfraternita esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere a), b), c), i), u) e y) dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, e precisamente: =====

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, com-

mi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive

modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; =====

- interventi e prestazioni sanitarie; =====

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; =====

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; =====

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017; =====

- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 32, comma quarto, del D.Lgs. 117/2017. ==
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 l'Arciconfraternita potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purchè le stesse siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo i criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, nel rispetto della predetta norma; la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio. =====

A questo fine, l'Arciconfraternita può, tra le altre attività, effettuare: =====

a) l'onoranza, la sepoltura e/o il trasporto, dei defunti nel cimitero dell'Arciconfraternita od in altri cimiteri secondo richiesta; la gestione del cimitero comunale o di altri cimiteri; =====

b) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e società, nonchè l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altri enti, purchè risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; =====

c) ogni altra attività diversa stabilita dal Consiglio. =====

Articolo 5 - Attività di formazione =====

L'Arciconfraternita provvede all'attivazione della coscienza civica e cristiana degli iscritti mediante opportuni corsi di formazione spirituale e promuove ed incrementa lo svolgimento di attività di addestramento tecnico-sanitario dei confratelli con corsi di istruzione teorico-pratici, e con ogni altro idoneo mezzo, avuto riguardo alle linee indicate dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Articolo 6 - Sezioni =====

Per l'espletamento delle proprie attività l'Arciconfraternita potrà costituire apposite sezioni, quali mere articolazioni territoriali prive di autonomia giuridica, previa autorizzazione della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Le sezioni potranno avere un apposito comitato di coordinamento regolamentato da specifiche norme di attuazione e funzionamento all'uopo emanate dal Consiglio dell'Arciconfraternita. =====

Articolo 7 - Rapporti con le Autorità Ecclesiastiche =====

In relazione al carattere cristiano inerente la vita associativa, l'Arciconfraternita mantiene i rapporti con il Vescovo Diocesano e con le altre Autorità Ecclesiastiche, anche attraverso il proprio Assistente ecclesiastico o "Correttore". =

Articolo 8 - Stemma =====

Lo stemma dell'Arciconfraternita riprende le lettere "F/M" di colore ciano framezzate da croce latina di colore rosso, già presenti nel logo Confederale, sovrastanti alla scritta "Misericordia Montecarlo" sempre di colore ciano. Il tutto posto su uno sfondo giallo la cui sagoma ricorda alcune pennellate. A questo si accompagna l'uso del logo operativo o marchio d'azione di carattere nazionale, comune a tutte le Misericordie d'Italia. =====

Articolo 9 - Veste =====

La divisa storica dei Confratelli è costituita da una veste nera semplice e breve, con buffa simbolica, stretta ai fianchi da un cordiglio con rosario nero con una medaglia col simbolo "F/M" e croce latina da un lato e l'immagine della Madonna dall'altro. Per i servizi di pronto soccorso e di assistenza potrà essere adottata una divisa secondo il modello indicato dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Articolo 10 - Adesione alla Confederazione Nazionale =====

L'Arciconfraternita è costituita con l'assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne è affiliata, ne accetta gli statuti e ne costituisce la rappresentanza locale. =====

Ferma l'autonomia giuridica, patrimoniale e amministrativa dell'Arciconfraternita, la partecipazione del Sodalizio alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia implica per tutti gli iscritti dell'Arciconfraternita la spirituale appartenenza alla grande famiglia dei Confratelli delle Misericordie d'Italia, rappresentata dalla Confederazione stessa, nonchè l'impegno di mobilitazione caritativa in caso di necessità. =====

Articolo 11 - Adesione ad altre organizzazioni =====

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, l'Arciconfraternita potrà aderire ad altre associazioni, o federazioni di associazioni, solo se siano conformi al carattere ispiratore del movimento e

previa autorizzazione della stessa Confederazione. =====

Per il motivo di cui al primo comma del presente articolo l'Arciconfraternita non potrà partecipare nè aderire ad iniziative e/o manifestazioni che esulino dai propri principi ispiratori. =====

Articolo 12 - Entrate e assenza scopo di lucro =====

L'Arciconfraternita trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività nonché per il raggiungimento degli scopi istituzionali da: =====

- a) quote e contributi degli iscritti; =====
- b) contributi di privati, singoli ed organizzazioni; =====
- c) contributi dello Stato ed istituzioni pubbliche, anche finalizzati esclusivamente a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari; =====
- d) contributi comunitari e di organismi internazionali; =====
- e) donazioni e lasciti testamentari; =====
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente; =====
- g) rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività di cui all'articolo 6 del D.lgs. 117/2017. =====

Per l'attività di interesse generale prestata l'Arciconfraternita può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'osservanza dell'art. 33 del D.Lgs. 117/2017. =====

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. =====

L'Arciconfraternita non potrà distribuire neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui al comma 3 dell'articolo 8 del D.Lgs. 117/2017. =====
Le opere di misericordia prestate dai Confratelli sono gratuite. =====

Articolo 13 - Il volontario =====

Il volontariato è la divisa morale dei Confratelli in ogni loro prestazione di attività. E' fatto espresso divieto per i Confratelli l'accettare qualsiasi forma di compenso. Il Confratello di Misericordia riceve dall'assistito la propria ideale retribuzione solo nella coscienza del dovere compiuto e lo ringrazia con l'espressione del tradizionale motto delle Misericordie "Che Iddio gliene renda merito". Al solo fine di promuovere una sana emulazione nelle opere di carità e di servizio potranno essere concesse ai Confratelli distin-

zioni aventi puro carattere morale. =====

L'Arciconfraternita si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 117/2017, per lo svolgimento, prevalentemente in favore di terzi, delle proprie attività e iscrive in apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. =====

Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune secondo le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017. =====

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. =====

L'Arciconfraternita rimborsa al volontario solamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario; si applica l'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017. =====

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Arciconfraternita di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. =====

L'Arciconfraternita può prevedere, in coerenza con lo statuto, apposito regolamento per disciplinare diritti e doveri dei volontari. =====

L'Arciconfraternita, ai sensi del primo comma dell'articolo 33 del D.Lgs. 117/2017, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta; in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. =====

Articolo 14 - Gruppi operativi =====

L'Arciconfraternita può promuovere la donazione del sangue e degli organi. =====

Per tutti gli altri settori di attività caritative, in accordo con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, può costituire gruppi funzionali coordinandoli con apposito regolamento e delegando quale responsabile un componente del Consiglio. =====

===== CAPO - II =====

===== REQUISITI DI APPARTENENZA ALL'ARCICONFRATERNITA E =====

===== CLASSIFICAZIONE DEGLI ISCRITTI =====

Articolo 15 - Iscrizione =====

Tutti gli iscritti al Sodalizio, in qualità di associati, sono chiamati con il nome tradizionale di "Confratello" o "Consorella" ed alimentano tale vincolo spirituale nella comunan-

za delle idealità morali e delle iniziative caritative che

sono alla base istituzionale dell'Arciconfraternita. =====

L'iscrizione dei confratelli avviene su domanda da presentarsi all'Organo di Amministrazione (Consiglio). =====

Il Consiglio nella prima riunione utile, o comunque entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione della domanda, comunica la decisione di ammissione all'aspirantato o, con motivazione espressa, il diniego. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione. =====

Per effetto dell'affiliazione alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, di cui al primo comma dell'articolo 10, i Confratelli, riuniti in un'unica grande famiglia, possono essere iscritti a più Confraternite di Misericordia. Di questo deve essere fatta menzione nella domanda di iscrizione di cui al comma secondo del presente articolo o, nel caso l'iscrizione ad altro Sodalizio avvenga in momenti successivi, deve esserne portato a conoscenza il Consiglio dell'Arciconfraternita. Il Confratello, iscritto ad altro Sodalizio ed ammesso all'Arciconfraternita, non potrà in nessun caso godere delle competenze e dei diritti acquisiti in altra Arciconfraternita. =====

L'organizzazione non può limitare temporalmente la partecipazione alla vita associativa. =====

I confratelli possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell'Arciconfraternita a partire dal trentesimo giorno successivo alla richiesta, formulata mediante lettera raccomandata o tramite altro mezzo postale, di comunicazione fax o telematico purchè risulti provata la data di invio. Il richiedente deve altresì rilasciare una ricevuta nella quale dichiara di aver preso visione della documentazione richiesta e si impegna a non divulgarla e salvo il rispetto delle norme di legge in materia. =====

Articolo 16 - Qualifiche dei Confratelli =====

Gli aspiranti Confratelli sono coloro che intendono far parte della categoria dei Confratelli effettivi. L'aspirantato ha la durata di un anno di servizio al termine del quale gli aspiranti Confratelli passano alla categoria dei Confratelli Effettivi. Il passaggio risulta essere automatico, salvo motivata delibera di diniego del Consiglio. Il passaggio è spiritualmente sancito con il rito della vestizione e la consegna della veste simbolo di sacrificio, preghiera ed anonimato. Gli aspiranti Confratelli partecipano all'Assemblea ma non hanno diritto di voto e di elezione. I Confratelli effettivi sono coloro che, compiuto il periodo di aspirantato, accettano l'obbligo del servizio nelle opere che costituiscono il motivo ispiratore dell'Arciconfraternita. Costituiscono

il corpo funzionale dell'Arciconfraternita stessa, godono di

tutti i diritti sociali e partecipano all'assemblea con diritto di elettorato attivo e passivo, con la precisazione che possono essere eletti membri degli organi dell'Arciconfraternita coloro che hanno maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno di iscrizione nel libro degli associati dell'Arciconfraternita. L'elettorato attivo e passivo presuppone la maggiore età. =====

L'Arciconfraternita prevede la figura del Sostenitore non socio. Questo contribuisce regolarmente al sostentamento dell'Arciconfraternita, non partecipando agli organi sociali della stessa ma usufruendo delle agevolazioni deliberate dall'Organo di Amministrazione (Consiglio). =====

Articolo 17 - Requisiti di iscrizione =====

Per essere iscritti all'Arciconfraternita occorre essere di principi morali e cristiani e tenere una condotta integra anche sotto il profilo della normativa penale. I Confratelli si impegnano a sostenere moralmente, materialmente o con la loro opera i fini istituzionali dell'Arciconfraternita e sono tenuti al versamento della quota associativa annuale determinata dal Consiglio. La quota o contributo associativo è intrasmissibile. =====

===== CAPO III =====

===== DISCIPLINA E DOVERI DEI CONFRATELLI =====

Articolo 18 - Diritti e Doveri dei Confratelli =====

Tutti gli iscritti all'Arciconfraternita hanno diritto: =====

- a) di elettorato attivo e passivo; =====
- b) di partecipazione alle assemblee; =====
- c) di ricorso contro i provvedimenti disciplinari, secondo le modalità indicate nel presente Statuto; =====
- d) di frequentare i locali destinati agli associati per fini istituzionali; =====
- e) di partecipare ai corsi di formazione; =====
- f) di esaminare i libri sociali secondo le modalità di cui al precedente articolo 15. =====

Gli iscritti all'Arciconfraternita devono: =====

- a) osservare lo statuto, i regolamenti e le disposizioni emanate dagli organi dell'Arciconfraternita; =====
- b) tenere condotta morale e civile irreprensibile, sia all'interno dell'Associazione che nella vita privata; =====
- c) disimpegnare diligentemente i servizi loro affidati con spirito di umana e cristiana carità; =====
- d) tenere nei confronti dei Confratelli preposti alle cariche sociali un comportamento corretto e di massima collaborazione; =====
- e) collaborare alle iniziative dell'Arciconfraternita e partecipare alle riunioni; =====
- f) partecipare alle iniziative di carattere generale promosse dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; =====

g) assolvere al pagamento della quota associativa. =====

Articolo 19 - Provvedimenti disciplinari =====

I Confratelli sono passibili dei sottocitati provvedimenti disciplinari, previa contestazione scritta dell'addebito, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni al Consiglio le proprie giustificazioni: =====

- a) ammonizione; =====
- b) sospensione a tempo determinato; =====
- c) decadenza; =====
- d) esclusione; =====

La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti a) e b) è del Consiglio. Contro i provvedimenti di cui ai punti a) e b) l'interessato può presentare ricorso, in forma scritta, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione, al Collegio Probivirale il quale decide, sentito l'interessato ed il Governatore, con parere definitivo. La competenza per l'irrogazione dei provvedimenti di cui ai punti c) e d) è dell'Assemblea e valgono le disposizioni del successivo art. 20. =====

Articolo 20 - Perdita della qualità di iscritto =====

La qualità di iscritto all'Arciconfraternita si perde per dimissioni, per decadenza o per esclusione. Si perde per dimissioni qualora il Confratello presenti al Consiglio, in forma scritta, la propria rinuncia a mantenere il suo diritto di Confratello. Si perde per decadenza ove venga a mancare uno dei requisiti essenziali di appartenenza all'Arciconfraternita di cui all'art. 17 oppure qualora, nonostante il richiamo, persista nella violazione dei doveri fondamentali previsti all'art. 18 oppure rimanga moroso per oltre un biennio nel pagamento della quota associativa. Si perde per esclusione nei casi che rendano incompatibile, per qualunque grave ragione, l'appartenenza dell'iscritto all'Arciconfraternita. La perdita della qualità di associato implica contemporaneamente la perdita di ogni diritto sia spirituale che materiale verso l'Arciconfraternita. =====

I provvedimenti di decadenza e di esclusione sono proposti motivatamente dal Consiglio all'Assemblea. Della proposta di decadenza o di esclusione deve essere data comunicazione scritta all'Interessato, per raccomandata, da parte del Consiglio, con invito a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie deduzioni. L'Assemblea delibera a scrutinio segreto. Il provvedimento irrogato dall'Assemblea potrà essere revocato qualora siano venute a mancare le cause che lo hanno determinato previa nuova domanda da presentarsi, da parte dell'Interessato, al Consiglio, con le modalità di cui agli articoli 15 e 16, e sulla quale il Consiglio delibererà, sentito il parere del Collegio Probivirale, l'accettazione e se riconferire al richiedente i diritti di cui godeva in precedenza. =====

===== **CAPO IV** =====

===== **ORGANI DELL'ARCICONFRATERNITA** =====

Articolo 21 - Gli organi =====

Sono organi dell'Arciconfraternita: =====

- a) L'Assemblea; =====
- b) Il Consiglio; =====
- c) Il Governatore; =====
- d) Il Collegio Probivirale; =====
- e) Il Collegio dei Sindaci Revisori, l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti. =====

===== **L'ASSEMBLEA** =====

Articolo 22 - Composizione =====

L'Assemblea è sovrana ed è composta dai Confratelli effettivi ed è presieduta dal Governatore o, in sua assenza, dal Vice Governatore o, in mancanza di questo, dal componente del Consiglio più anziano di età. =====

Articolo 23 - Assemblea ordinaria =====

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria ogni anno entro i termini previsti dalla legge per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale nelle forme previste dalla normativa vigente, ed ogni quattro anni per l'elezione delle cariche sociali. =====

L'Assemblea è convocata dal Governatore dandone massima diffusione tra gli aderenti, anche con l'utilizzo di strumenti telematici nonché attraverso affissione di avviso di convocazione nei luoghi pubblici almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti da trattare. La seconda convocazione potrà essere fatta anche per lo stesso giorno della prima, purchè almeno un'ora dopo. I verbali dell'Assemblea devono essere sottoscritti dal Governatore e dal Segretario e sono inseriti nell'apposito registro. Le deliberazioni dell'assemblea sono rese pubbliche tramite la loro affissione nella bacheca dell'associazione, ove dovranno rimanere per un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni. =====

Articolo 24 - Assemblea straordinaria =====

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria in qualunque periodo e specificatamente: =====

- a) quando ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo dei Confratelli; =====
- b) quando il Collegio Probivirale o il Collegio dei Sindaci Revisori o l'Organo di controllo per gravi e motivate ragioni, da comunicarsi per scritto, ne richiedano all'unanimità la convocazione al Consiglio; =====
- c) quando ne sia stata fatta richiesta scritta e motivata dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per problemi inerenti l'Arciconfraternita o per iniziative di carattere generale; =====
- d) quando il Consiglio ne ravvisi la necessità. =====

Nei casi di cui alle lettere a), b) e c) il Governatore deve

convocare e tenere l'Assemblea entro un mese con le modalità di cui all'art. 23. =====

Articolo 25 - Quorum costitutivo =====

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Confratelli aventi diritto al voto mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, semprechè tale numero sia almeno il doppio dei componenti il Consiglio. Ogni associato ha diritto ad un voto, non sono ammesse deleghe. =====

Articolo 26 - Quorum deliberativo =====

L'Assemblea delibera validamente con la metà più uno dei voti espressi dai presenti. =====

Gli astenuti non si computano fra i votanti. =====

I componenti il Consiglio nelle delibere concernenti il resoconto morale e il bilancio non hanno diritto di voto. I componenti del Collegio dei Sindaci Revisori non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il bilancio. =====

Per le proposte di riforma dello statuto, di scioglimento e devoluzione del patrimonio e di trasformazione, fusione e scissione da parte dell'Assemblea sono previste le particolari norme di cui al sesto comma dell'art. 43 e di cui agli artt. 47 e 48. =====

Articolo 27 - Attribuzioni =====

L'Assemblea ha il compito di: =====

a) deliberare l'approvazione del bilancio predisposto in conformità con le norme vigenti, corredato della relazione del Governatore sull'attività dell'Arciconfraternita svolta nell'anno precedente e della relazione del Collegio dei Sindaci Revisori, o laddove esistente, dell'Organo di controllo; =====

b) esaminare le questioni di carattere generale e di indirizzo programmatico presentate dal Governatore, di concerto con il Consiglio, adottando ove necessario, le relative deliberazioni; =====

c) eleggere, a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio, il Collegio Probivirale, il Collegio dei Sindaci Revisori; ==

d) nominare l'Organo di Controllo e il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti; =====

e) deliberare, una volta ottenuto il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, sulle modifiche del presente statuto proposte dal Consiglio di concerto con il Collegio Probivirale; =====

f) deliberare, su proposta del Consiglio, in merito a quanto previsto dall'art. 44; =====

g) nominare nell'ultima riunione utile prima della convocazione dell'Assemblea elettiva, la Commissione Elettorale, e stabilire il numero dei componenti il Consiglio; =====

h) assumere i provvedimenti di decadenza e di esclusione dei Confratelli; =====

i) revocare i componenti degli organi sociali, deliberare

sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi

e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; ====

l) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Arciconfraternita; =====

m) deliberare sulle altre materie attribuite dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. ==

===== **IL CONSIGLIO** =====

Articolo 28 - Attribuzioni =====

Il Consiglio è l'organo di governo dell'Arciconfraternita, dura in carica quattro anni, delibera su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea ed è eletto dalla stessa Assemblea. =====

In particolare: =====

a) provvede all'amministrazione dell'Arciconfraternita ivi compreso l'acquisto e la vendita o la permuta di beni immobili e mobili, di automezzi e per la creazione di passività ipotecarie nonchè stabilisce le attività diverse, non già richiamate dallo Statuto, documentandone il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; =====

b) provvede ad assicurarsi che non siano in alcun modo cedibili nè alienabili i beni e le cose aventi carattere storico ed artistico, nè carte e documenti di qualunque genere, particolarmente se antichi, relativi alla vita dell'Arciconfraternita; =====

c) provvede al suo interno alla nomina del Governatore, del Vice-Governatore, del Segretario e dell'Amministratore, nonchè ad ogni altra nomina che si rendesse necessaria; la nomina del Segretario può avvenire anche al di fuori degli eletti tenuto conto delle particolarità di cui all'art. 33; ==

d) redige le norme di attuazione del presente statuto attraverso apposito Regolamento generale di cui al successivo articolo 44 ed emana ogni qualsiasi regolamento organizzativo necessario al buon funzionamento del Sodalizio; =====

e) delibera le norme generali relative allo stato giuridico, all'assunzione, al trattamento economico e di quiescenza del personale dipendente e dei collaboratori in linea con quanto previsto dalla normativa vigente ed adotta i relativi provvedimenti; =====

f) provvede alla predisposizione del regolamento organico per la determinazione della pianta organica, dei doveri, dei diritti e delle mansioni del personale dipendente; =====

g) predispone il bilancio di esercizio e, se richiesto, il bilancio sociale nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; =====

h) delibera sull'accettazione di eredità, con beneficio di inventario, di donazioni e sul conseguimento di legati secondo le modalità di legge; =====

i) prende in via d'urgenza, eccetto i casi previsti agli artt. 21, 22 e 24 del c.c., i provvedimenti che reputa neces-

sari nell'interesse del Sodalizio, salva la ratifica alla

prima Assemblea successiva; =====

l) decide in ordine all'ammissione all'aspirantato e può esprimere motivata delibera di diniego all'automatico passaggio alla categoria dei Confratelli effettivi; =====

m) assume i provvedimenti disciplinari di sua competenza; =====

n) cura l'osservanza dello spirito religioso dell'Associazione nonché la preparazione spirituale e morale dei Confratelli di cui la direzione ed il coordinamento sono affidati al Correttore; =====

o) propone all'Assemblea le modifiche statutarie sia di propria iniziativa che su richiesta di almeno un decimo dei Confratelli, con le modalità di cui al successivo articolo 43; =

p) istituisce commissioni o gruppi di studio, anche con esperti al di fuori degli iscritti all'Arciconfraternita, per l'analisi di determinati problemi o con compiti di consulenza per i vari settori di attività nominando un coordinatore fra i componenti il Consiglio; =====

q) autorizza il Governatore a stare in giudizio sia dinanzi agli organi giurisdizionali ed amministrativi che dinanzi ai collegi arbitrali per tutte le eventuali controversie di interesse dell'Arciconfraternita; =====

r) determina l'ammontare della quota associativa che ogni Confratello deve versare annualmente per il funzionamento dell'Arciconfraternita; =====

s) propone alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, congiuntamente al Correttore, i nominativi di Confratelli per il conferimento di distinzioni al merito della carità e del servizio aventi puro carattere morale; =====

t) provvede alla scelta delle opere di carità da porsi in atto secondo le disponibilità e possibilità dell'Arciconfraternita; =====

u) tiene, oltre al libro delle deliberazioni del Consiglio, il libro degli associati e il libro delle deliberazioni assembleari; =====

v) compie ogni altra funzione ed esercita qualunque altro potere che il presente statuto non attribuisce specificatamente ad altri organi dell'Arciconfraternita. =====

Articolo 29 - Composizione =====

Il Consiglio è composto da un numero minimo di sei Confratelli a un numero massimo di dieci Confratelli. Partecipa alle riunioni del Consiglio il Correttore. =====

Per essere eletti nel Consiglio occorre aver maturato, alla data stabilita per le elezioni, almeno un anno dalla data di iscrizione all'Arciconfraternita e non appartenere a confessioni diverse dalla Chiesa Cattolica, in coerenza con i principi fondativi dell'Arciconfraternita, ad eccezione di un solo consigliere che può appartenere a religione diversa dalla cattolica. Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio, Confratelli con legami di coniugio, unione civile, di

parentela e/o di affinità fino al secondo grado, nonchè Con-

fratelli eletti alle cariche di Proboviro e Sindaco Revisore, o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Non sono inoltre eleggibili nel Consiglio il personale dipendente dell'Arciconfraternita, le persone a qualunque titolo retribuite dall'Arciconfraternita nonchè i Confratelli che rivestono cariche politiche a qualunque livello. =====

Articolo 30 - Adunanze =====

Il Consiglio si riunisce di norma una volta al mese nonchè ogni qualvolta il Governatore lo ritenga necessario, oppure ove sia presentata domanda al Governatore da parte di almeno un terzo dei componenti il Consiglio. =====

Il Consiglio può essere convocato anche dalla Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia e dal Presidente del Collegio dei Proviviri con richieste scritte e motivate. L'invito all'adunanza è comunicato dal Governatore e dovrà contenere il luogo, il giorno, l'ora e dovrà essere inviato almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata, dovrà comunque essere garantita la conoscenza dell'ordine del giorno ai consiglieri. Per il suo carattere di organo di governo il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente in caso di necessità ed urgenza. Il Consiglio delibera validamente in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti; in seconda convocazione, da indire almeno un'ora dopo la prima, con almeno la presenza di un terzo dei componenti l'organo. Le deliberazioni sono prese a maggioranza, in caso di parità di voti prevale il voto del Governatore. Le deliberazioni concernenti persone sono adottate a scrutinio segreto. =====

Articolo 31 - Il Governatore =====

Il Governatore è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. È il capo dell'Arciconfraternita, ne dirige e ne sorveglia le varie attività e ne ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma. Rappresenta l'Arciconfraternita all'interno della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, nelle relative assemblee. =====

In particolare il Governatore: =====

- a) vigila per la tutela delle ragioni, degli interessi e delle prerogative dell'Arciconfraternita e veglia sull'osservanza dello statuto e dei regolamenti; =====
- b) indice le riunioni di Consiglio e convoca l'Assemblea assumendone in entrambi i casi la presidenza; =====
- c) attua le deliberazioni del Consiglio; =====
- d) firma la corrispondenza e, in unione col Segretario, le carte ed i registri sociali; =====
- e) cura, congiuntamente con il Segretario e l'Amministratore, la tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili; ==
- f) tiene i rapporti con la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia agli effetti di ogni evento che consigli

l'interessamento della Confederazione stessa; =====

g) prende ogni provvedimento d'urgenza anche se non contemplato nel presente articolo, compresi atti cautelativi e conservativi, anche di carattere giudiziario, salva ratifica del Consiglio nella prima riunione successiva al provvedimento. =====

Il servizio di Governatore è incompatibile con rapporti di lavoro con le Misericordie o loro articolazioni a qualsiasi livello. =====

Articolo 32 - Il Vice-governatore =====

Il Vice-Governatore è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. =====

Coadiuvando, indipendentemente dalle sue funzioni, il Governatore e lo sostituisce, anche legalmente, in caso di sua assenza o impedimento. Inoltre opera in quei settori e svolge quei particolari compiti che il Consiglio riterrà opportuno affidargli. =====

Articolo 33 - Il Segretario =====

Il Segretario è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. =====

Redige i verbali del Consiglio e dell'Assemblea. =====

E' consegnatario dei documenti e dell'archivio dell'Arciconfraternita; cura la corrispondenza insieme al Governatore con il quale collabora alla tenuta degli inventari di cui alla lettera e) dell'art. 31. Collabora inoltre con l'Amministratore per la tenuta della contabilità e nella preparazione del bilancio nelle forme previste dalla normativa vigente. In relazione alla particolarità del servizio di segreteria, il Segretario può essere nominato dal Consiglio anche tra persone esterne agli organi sociali. In tal caso il segretario partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto. =====

Articolo 34 - L'Amministratore =====

L'Amministratore è eletto dal Consiglio nella sua prima riunione convocata dopo le elezioni. In collaborazione con il Governatore ed il Segretario, cura la parte amministrativa di tutte le attività dell'Arciconfraternita firmando i relativi documenti. Provvede, con la collaborazione del Segretario, alla regolare tenuta dei documenti e dei libri contabili ed a predisporre la bozza di rendiconto economico e finanziario nelle forme previste dalla normativa vigente da sottoporre al Consiglio. =====

Articolo 35 - Gratuità e durata degli organi sociali =====

Tutti gli incarichi degli Organi dell'Arciconfraternita, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma quinto, del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, codice civile, sono a titolo gratuito, durano in carica quattro anni ed i Confratelli componenti detti organi sono rieleggibili. =====
Ove in un organo si verifichi la mancanza di un componente

succede il primo dei non eletti. =====

I nuovi membri inseriti a copertura di quelli vacanti restano in carica per la stessa durata del membro sostituito e non subentrano automaticamente in incarichi specifici a lui affidati. =====

I componenti gli organi dell'Arciconfraternita che per tre riunioni consecutive risultino assenti senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'incarico e quindi sostituiti. =====

Articolo 36 - Il Collegio Probivirale =====

Il Collegio Probivirale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea fra i Confratelli con particolare conoscenza del corpo sociale e del Sodalizio e per dedizione all'Arciconfraternita. =====

Per l'eleggibilità al Collegio Probivirale valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3. =====

Il Collegio dopo l'elezione si riunirà per nominare al suo interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario. =

Il Collegio si riunisce su convocazione del proprio Presidente ogni qualvolta ci sia materia di decisione di sua competenza ed almeno una volta all'anno per la verifica dell'andamento dell'Arciconfraternita. =====

In particolare: =====

a) vigila sull'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti da parte di ogni Organo dell'Arciconfraternita; =====

b) interpreta, in caso di divergenze, le norme dello Statuto e dei regolamenti, sentito il parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia; =====

c) decide sui ricorsi presentati dai Confratelli contro i provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio nei confronti di quest'ultimi; =====

d) convoca, qualora ne ravvisi la necessità, con richiesta scritta e motivata, il Consiglio dell'Arciconfraternita; =====

e) sostituisce l'opera del Consiglio qualora quest'ultimo sia dimissionario o sia impedito eccezionalmente a funzionare fino alle elezioni che dovranno essere promosse non oltre un trimestre dalla data di sostituzione. =====

L'accertata impossibilità di indire nuove elezioni sarà motivo per ricorrere alle norme di cui all'art. 45 commi 1 e 2. =

Il Collegio è validamente costituito con almeno la presenza di due componenti e delibera a maggioranza; stabilisce le regole procedurali in modo che sia assicurato e garantito il contraddittorio. Decide con pronunce motivate e, se del caso, anche in via equitativa. =====

Esso tiene il libro delle proprie adunanze. =====

Articolo 37 - Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Organo di controllo =====

Nei casi in cui non è obbligatoria la nomina dell'Organo di Controllo di cui al successivo comma, la gestione della Associazione è controllata da un Collegio di Sindaci Revisori,

composto da tre membri effettivi i quali eleggono fra loro

un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario, e due membri supplenti, tutti estranei al Consiglio e al Collegio Probivirale ed eletti ogni quattro anni dalla Assemblea degli associati fra i Confratelli; il Collegio dei Sindaci Revisori dura in carica quattro anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per l'eleggibilità al Collegio dei Sindaci Revisori valgono le norme di cui al precedente art. 29, commi 2 e 3, dello statuto. Il Collegio si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti ed il relativo verbale viene firmato da tutti i presenti. I membri del Collegio possono assistere alle riunioni del Consiglio. Il Collegio dei Sindaci Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità, vigila sull'amministrazione dell'Associazione, redige una relazione accompagnatoria ai bilanci annuali, può accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e di titoli di proprietà dell'Associazione e può procedere in qualsiasi momento, anche a mezzo di uno dei suoi componenti, ad atti di ispezione e di controllo. Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Sindaci Revisori. =====

Qualora obbligatorio ai sensi di legge l'Assemblea nomina un Organo di Controllo, monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017 e comunque delle leggi vigenti in materia. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, c.c.. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Detto organo, salve diverse inderogabili disposizioni di legge e tenuto conto e nel rispetto di quanto stabilito dal sesto comma dell'art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; può esercitare la revisione legale dei conti nel rispetto di quanto stabilito al comma sesto dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. =====

Al momento di inizio operatività dell'Organo di Controllo, il Collegio dei Revisori cessa la propria attività. =====

L'organo di controllo ha altresì i compiti e le facoltà di cui al predetto art. 30 del D.Lgs. 117/2017. =====

Nei casi di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro previsto dalla legge. =====

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo Ammini-

strativo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. =

L'Organo di controllo tiene il Libro delle proprie adunanze. =

Articolo 38 - Il Correttore =====

L'Assistente ecclesiastico o Correttore è di norma il Parroco della Collegiata; qualora il Parroco per vari motivi non possa ricoprire tale ufficio, segnalerà al Consiglio un sacerdote di sua fiducia; in alternativa l'Assistente ecclesiastico o Correttore è nominato dall'Ordinario Diocesano competente per territorio su proposta del Consiglio. =====

L'Assistente ecclesiastico o Correttore rappresenta l'Autorità religiosa all'interno dell'Arciconfraternita per le materie spirituali, religiose o di culto; collabora per l'osservanza dello spirito religioso dell'Arciconfraternita e la preparazione spirituale e morale dei Confratelli anche attraverso la promozione di incontri formativi per i quali potrà collaborare con il "Correttore" della Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia; presiede la direzione delle funzioni sacre e delle feste religiose. =====

Il Correttore è confratello onorario e partecipa pienamente alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, con diritto di voto. =====

Articolo 39 - La Commissione elettorale =====

La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea nella riunione che precede il termine di ogni quadriennio. È composta da tre membri scelti fra i confratelli, ha la facoltà di avvalersi di due scrutatori nominati fra gli iscritti non candidati ed ha il compito di: =====

a) nominare fra i suoi componenti il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario; =====

b) redigere la lista di nominativi per la carica di membri del Consiglio, contenente un numero minimo di Confratelli pari al doppio del numero dei Consiglieri da eleggere; =====

c) redigere la lista di 5 (cinque) Confratelli per l'elezione del Collegio dei Probiviri di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti; =====

d) redigere la lista di cinque Confratelli per l'elezione del Collegio dei Sindaci Revisori di cui i primi tre verranno eletti come effettivi mentre il quarto ed il quinto saranno eletti come supplenti; =====

e) accerta l'identità degli aventi diritto al voto ed il titolo di partecipazione all'assemblea; =====

f) cura le operazioni di voto e redige verbale delle operazioni stesse. =====

Le liste devono riportare le generalità dei Confratelli candidati. =====

I Confratelli potranno presentare alla Commissione elettorale proposte di candidature nei termini che la stessa Commissione indicherà. Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale sono trasmesse al Governatore il quale le alleggerà

all'avviso di convocazione dell'Assemblea tenendo presente

che questa dovrà essere convocata almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'adunanza. =====

Articolo 40 - Modalità di elezione degli organi =====

Le liste predisposte dalla Commissione Elettorale non sono vincolanti e ogni Confratello avente diritto al voto potrà esprimere la propria preferenza anche per Confratelli non compresi nelle citate liste. =====

Ogni elettore può esprimere la sua preferenza per un massimo di due voti per il Collegio Probivirale, due voti per il Collegio dei Sindaci Revisori e un numero di preferenze massimo pari ai tre quarti dei Consiglieri da eleggere, arrotondato per difetto; =====

Risulteranno eletti per ogni carica i Confratelli che avranno riportato il maggior numero di voti. =====

A parità di voti risulterà eletto il Confratello con maggiore anzianità di iscrizione all'Arciconfraternita. =====

In caso di ulteriore parità sarà preferito il Confratello più anziano di età; successivamente si procederà al sorteggio. =====

Le schede riportanti più preferenze rispetto a quanto previsto nel presente articolo saranno dichiarate nulle. =====

Il Presidente della Commissione Elettorale pubblica per affissione nella sede dell'Arciconfraternita l'esito delle votazioni, convoca gli eletti entro sette giorni e ne presiede la riunione. =====

I ricorsi per eventuali anomalie, manifestatesi durante le elezioni o per la candidatura o avvenuta elezione di Confratelli, devono essere presentati nel termine perentorio di tre giorni dall'affissione. =====

La Commissione Elettorale si esprimerà sui ricorsi prima dell'insediamento dei nuovi organi. =====

Articolo 41 - Composizione della Commissione Elettorale =====

I componenti la Commissione Elettorale e gli eventuali scrutatori, per le funzioni cui sono chiamati a rispondere, non possono in nessun modo far parte delle liste elettorali dei candidati alle cariche per gli organi dell'Arciconfraternita, nè essere votati fuori lista. =====

Le schede contenenti voti per i componenti della Commissione di cui al precedente comma saranno annullate. =====

Articolo 42 - Gratuità delle cariche elettive =====

Tutte le cariche elettive sono gratuite perchè assunte per dovere cristiano, civile e morale ed in relazione al principio del volontariato che è alla base dello spirito dell'Arciconfraternita. =====

Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui all'art. 30, comma quinto, del D.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma secondo, codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenu-

te e documentate per l'attività prestata ai fini dello svol-

gimento della funzione. =====
I Confratelli eletti alle cariche associative in virtù del ruolo da loro ricoperto dovranno ancor più tenere una condotta morale e civile irreprensibile e nello stesso tempo dovranno tenere nei confronti degli altri Confratelli un rapporto di estrema semplicità e cordialità tenuto conto anche dello spirito di servizio per il quale accettano la carica. =
Le incompatibilità di cui all'articolo 29, comma secondo, si estendono anche alle figure del Governatore, del Presidente del Collegio Probivirale e del Presidente del Collegio dei Sindaci Revisori. =====

Articolo 43 - Riforma dello statuto =====

La proposta di riforma dello statuto, oltre che dal Consiglio secondo la norma di cui all'art. 28 lettera o), è presentata al Consiglio, mediante motivata mozione scritta, da un numero di Confratelli non inferiore ad un decimo degli iscritti. =====

La mozione è esaminata dal Consiglio e dal Collegio Probivirale in riunione congiunta e sottoposto alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia per il proprio parere. =
Dopo aver esaminato la proposta ed aver acquisito il parere scritto della Confederazione, il Governatore convoca l'Assemblea straordinaria con specifica indicazione all'ordine del giorno del numero degli articoli cui è fatta proposta di riforma nonché l'indicazione degli emendamenti formulati dai proponenti. =====

L'avviso di convocazione è inviato nei termini di cui all'art. 23 e con le indicazioni di cui al comma precedente ed inoltre verrà pubblicato in maniera visibile presso la sede dell'Arciconfraternita per lo stesso periodo di convocazione. L'avviso dovrà essere trasmesso anche alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Per l'approvazione di modifiche statutarie occorre in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti all'Assemblea e, in ogni caso, il preventivo parere della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====

Non possono essere oggetto di riforma, se non ad unanimità di voti, gli artt. 2, 4, commi primo e secondo, 5 e 7 i quali definiscono la irrinunciabile fisionomia dell'Arciconfraternita e le garanzie delle essenzialità della sua vita associativa. =====

Articolo 44 - Regolamento generale =====

L'Assemblea approva a maggioranza dei presenti il Regolamento Generale redatto e presentato dal Consiglio che può contenere anche le norme dei lavori assembleari, i cui articoli

potranno essere riformati sempre con la medesima modalità. ==

Articolo 45 - Mancato funzionamento della Arciconfraternita ==

In caso di eventi straordinari o di situazioni interne tali che non rendano possibile il normale funzionamento dell'Arciconfraternita e delle sue attività e qualora l'Assemblea non sia stata in grado di provvedere in merito o sia andata deserta e non possano operare gli organi ordinari anche con i poteri sostitutivi previsti all'art. 36, lettera e), il Governatore dell'Arciconfraternita segnala alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia l'esistenza di tale situazione straordinaria per la richiesta di interventi ai fini della normalizzazione della vita sociale e della funzionalità dei servizi. =====

La richiesta potrà essere presentata anche dal Presidente del Collegio Probivirale o da almeno un decimo dei Confratelli. =====

La Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, accertate le condizioni di anormalità ed esasperito inutilmente il tentativo di ripresa della normale attività associativa, nomina un Delegato con funzioni di Commissario straordinario che provvede al solo compimento degli atti urgenti e non dilazionabili di ordinaria amministrazione, nonchè alla convocazione dell'Assemblea degli associati per la ricostituzione degli organi sociali. =====

Ove la convocazione dell'Assemblea risulti impossibile, o l'Assemblea stessa rimanga priva di esiti, il Delegato informa la Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia anche al fine, ove sia ritenuto opportuno, di portare la questione all'attenzione delle autorità competenti. =====

Articolo 46 - Recesso dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia =====

Qualora l'Associazione receda dalla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, ne venga esclusa o ne venga comunque decisa la non appartenenza, l'Associazione dovrà immediatamente cessare qualsiasi utilizzo del marchio e del logo del Movimento delle Misericordie e procedere entro sei mesi a modificare la denominazione, lo stemma ed ogni altro elemento identificativo che possa ricondurre ad una errata identificazione. =====

Articolo 47 - Scioglimento della Arciconfraternita e Trasformazioni =====

L'Arciconfraternita potrà essere sciolta per delibera Assembleare se si verificano circostanze eccezionali di assoluta impossibilità del suo funzionamento. =====

La delibera di scioglimento è presa dall'Assemblea straordinaria da convocarsi a tale esclusivo scopo dal Governatore o dal Delegato di cui all'art. 45. =====

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'art. 21, terzo comma del c.c., oltre

all'osservanza delle modalità di convocazione di cui al presente statuto. =====

Dovrà anche essere rivolto tempestivo invito alla Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia, che interverrà all'Assemblea con un suo delegato per esprimere il suo parere nonchè per dare la propria eventuale opera di aiuto per la risoluzione delle difficoltà dell'Arciconfraternita. ===

Con la delibera di scioglimento l'Assemblea nomina tre liquidatori preferibilmente da scegliersi fra coloro che sono stati iscritti all'Arciconfraternita. =====

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione, con il preventivo assenso della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 42-bis c.c.. =====

Articolo 48 - Devoluzione del patrimonio =====

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore con analoga attività istituzionale e finalità analoghe o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Si applica l'art. 9 del D.Lgs. 117/2017 e le altre norme di legge in materia. =====

Articolo 49 - Norma di rinvio =====

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si osservano le norme di legge vigenti in materia, le norme di cui al D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, il Codice Civile e relative disposizioni di attuazione e, in quanto non contrastanti, le disposizioni della Confederazione Nazionale delle Misericordie d'Italia. =====